

**Decreto del Commissario ad Acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 28 Ottobre 2009)**

DECRETO n. 00032/2010

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale U0063 del 30/09/2009.

IL COMMISSARIO ad *acta*

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.L.gs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L 27.12.98 n.833 concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 16 marzo 1987, n.115 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;

VISTA la Deliberazione del 27 febbraio 2007, n.124 inerente il Piano di Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007; prime misure applicative dell'Obiettivo specifico 2.3 "Politica del Farmaco";

VISTA la Deliberazione del 20 marzo 2007, n.197 concernente Integrazione e modifica della DGR del 27 febbraio 2007, n.124. – inerente il Piano di Rientro approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007 ; prime misure applicative dell'Obiettivo specifico 2.3 "Politica del Farmaco";



Decreto del Presidente ad Acta
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 Ottobre 2009)

Segue decreto n. U0032 del **16 APR. 2009**

VISTA la Deliberazione del 28 dicembre 2007, n.1055 concernente la "Stipula Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate aperte al pubblico di materiale oggetto di assistenza integrativa";

VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario *ad acta* del 14 gennaio 2009, n° U0002 "Nuovo Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT -Prontuario della distribuzione diretta- (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni), stipulato tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e le Farmacie Comunali."

VISTO che l'Accordo di cui sopra prevede (punto 1, lettera e) di attuare entro il 30 aprile 2009, sulla base dell'accordo già stipulato, la distribuzione esclusiva dei presidi ed ausili per diabetici con l'intento di rendere omogenea e capillare la modalità distributiva tramite tutte le farmacie aperte al pubblico nel territorio regionale;

PRESO ATTO del Decreto Commissariale U0063 del 30/09/2009 avente come oggetto: Ratifica Nuovo Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate aperte al pubblico di materiale oggetto di assistenza integrativa per la patologia diabetica;

PRESO ATTO del Piano di Rientro "Accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n.311" approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007 e in particolare l'obiettivo specifico 2.3 -Politica del Farmaco;

DATO ATTO che, con deliberazione della presidenza del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, è stato conferito al Prof. Elio Guzzanti incarico di Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro del settore sanitario della Regione Lazio, fino alla data di insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Lazio;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/10/08 è stato nominato il Sub-Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Lazio con il compito di affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008;

RITENUTO opportuno recepire una modifica ai tetti di prescrivibilità previsti dal decreto con i nuovi limiti sotto indicati, come richiesto dai diabetologi per i soggetti affetti da patologia diabetica in età pediatrica:

- Bambini fino ai 3 anni una prescrizione massima di 300 strisce e lancette/mese;
- Bambini dai 3 ai 7 anni una prescrizione massima di 250 strisce e lancette/mese;
- Dai 7 ai 18 anni una prescrizione massima di 200 strisce e lancette/mese;

Decreto del Presidente ad Acta
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 Ottobre 2009)

Segue decreto n. 00032 del 16 APR. 2010

RITENUTO di dover definire in modo puntuale il periodo di tempo limitato in cui, in condizioni di squilibrio glicemico per malattie intercorrenti o gravidanza, lo specialista SSN possa prescrivere un numero di lancette pungidito e strisce reattive per la glicemia, superiore ai tetti previsti;

RITENUTO opportuno ridefinire i limiti di fatturato SSR che danno diritto alla maggiorazione del prezzo di riferimento per i presidi diagnostici, indicando per le farmacie rurali sussidiate un fatturato annuo SSR al netto dell'IVA non superiore a €387.342,64 e per le altre, un fatturato annuo SSR non superiore a € 258.228,54 al netto dell'IVA analogamente a quanto disposto dall'accordo per la Distribuzione in Nome e Per Conto.

DATO ATTO che il presente decreto, per la sua natura, non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

di modificare ed integrare il Decreto n.U0063 del 30/09/2009 secondo quanto di seguito indicato :

- di individuare i seguenti nuovi tetti di prescrivibilità per i soggetti pediatrici affetti da patologia diabetica:
 - bambini fino ai 3 anni una prescrizione massima di 300 strisce e lancette/mese;
 - bambini dai 3 ai 7 anni una prescrizione massima di 250 strisce e lancette/mese;
 - dai 7 ai 18 anni una prescrizione massima di 200 strisce e lancette/mese
- di fissare in 60 giorni il tempo limitato in cui in condizioni di squilibrio glicemico, per malattie intercorrenti o gravidanza, lo specialista SSN possa prescrivere un numero di lancette pungidito e strisce reattive per la glicemia, superiore ai tetti previsti.
- di ridefinire i limiti di fatturato SSR delle farmacie convenzionate che danno diritto alla maggiorazione del prezzo di riferimento per i presidi diagnostici,



Decreto del Presidente ad Acta
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 Ottobre 2009)

Segue decreto n. 00032 del **6 APR. 2010**

indicando per farmacie rurali sussidiate un fatturato annuo SSR al netto dell'IVA non superiore a €387.342,64 e per le altre, un fatturato annuo SSR non superiore a € 258.228,54 al netto dell'IVA analogamente a quanto disposto dall'accordo per la Distribuzione in Nome e Per Conto.

ELIO GUZZANTI

